

Introduzione

Questo studio ha per oggetto, anche se non esclusivo, il disciplinamento di vesti e ornamenti, ovverossia il tentativo compiuto tanto dalle autorità civili come da quelle ecclesiastiche di mettere ordine nel mondo delle apparenze dalla fine del XIII alla fine del XV secolo. In tale periodo ebbero luogo rilevanti modificazioni istituzionali che portarono al passaggio dai Comuni alle Signorie in contesti urbani scossi da frequenti e violente lotte interne. Fu proprio in questa fase che si manifestò tutta la potenzialità espressiva, ma non solo, delle apparenze, termine con il quale ci riferiremo, di qui in avanti, alle vesti e agli ornamenti del corpo, e si dispiegò la virtualità del relativo disciplinamento in un confronto che diede luogo a svariate mediazioni e registrò la sperimentazione di molteplici soluzioni nonché il raggiungimento di diversi punti di equilibrio fra esigenze politiche e morali, ambizioni dei potenti, desideri dei giovani ma anche ragioni delle donne o degli ebrei. Il tutto a fronte di prospettive inedite dischiuse dal mercato e in situazioni politiche e sociali scarsamente stabili e diverse di città in città.

Nel corso di quei due secoli risulta essersi sperimentato tutto o quasi in una ininterrotta relazione fra esigenze morali, programmi politici e uso delle apparenze. Legislatori e moralisti unirono i loro sforzi per regolare l'accesso alle apparenze da parte di uomini e donne le cui vicende traspaiono anche da questo particolare tipo di storia. Una storia che riguarda beni offerti dal mercato, venduti nelle botteghe, inventariati dai notai, rappresentati dai pittori, fortemente desiderati dalle donne e dagli uomini, ostentati come un'arma dai potenti, osteggiati dalle autorità civili e dai predicatori e nel complesso perennemente quanto vanamente regolamentati e contesi.

La secolare diatriba sulle vesti ha reso in qualche modo più vischiosa la situazione politica e quella sociale, ha rappresentato e rinfocolato le tensioni fra i gruppi, ha giustificato delazioni e dato vita a infiniti contenziosi. Si è trattato in definitiva di una lotta tanto faticosa quanto poco proficua, fatto di cui i contemporanei dovettero essere consapevoli. Eppure per secoli la strada del disciplina-

mento delle apparenze ha continuato a essere battuta ed è stata ritenuta importante, anzi irrinunciabile. Forse la ragione di ciò sta nel fatto che la lotta politica riguardò quasi ogni settore della vita dei singoli e della collettività, compresi gli apparati esterni, e i detentori del potere non sottovalutarono nessuno strumento, vesti comprese, capace di mantenere nel privilegio il ceto prevalente.

Certamente nella riproposizione del disciplinamento ebbero un peso di rilievo le ragioni morali, perennemente sullo sfondo di questa legislazione, in quanto per gli uomini dell'epoca la dimensione interna e quella esterna, tanto del singolo come della società, erano e venivano considerate strettamente connesse. Motivi etici condannavano tanto gli inutili sciupii quanto le cure eccessive riservate alla componente materiale dell'uomo.

È certo comunque che la società medievale annetteva grande importanza alle apparenze e non rinunciò mai a governarle con lo strumento legislativo, secondo i principi dell'etica cristiana e in coerenza con le situazioni reali, politiche, sociali ed economiche. Oggi può apparire incomprensibile l'intervento del legislatore intento a fissare qualità e posizione dei gioielli leciti: se uno o più anelli, se una spilla da capo o da petto. Ai nostri occhi questi possono sembrare aspetti marginali e frutto di scelte individuali, anche se entro i limiti delle condizioni poste dal mercato. Non per i medievali che così facendo limitavano, è vero, la libertà espressiva dei singoli ma nel nome del rispetto dell'ordinamento generale. Quest'ultimo prevedeva per ciascuno un posto preciso nella società e, a partire almeno dal XIV secolo, anche apparenze appropriate a ogni *status*.

Alterare le apparenze comportava, per la sensibilità degli uomini del medioevo, non rispettare l'ordine, generare confusione, ingannare se stessi e gli altri e questo era in sé un male morale che causava danni sociali. Fu per questa ragione che legislatori e moralisti unirono i loro sforzi per secoli nel tentativo di dominare le apparenze. Il termine apparenza nell'accezione moderna è antinomico rispetto a sostanza e sinonimico di secondarietà, irrilevanza; secondo la morale e la sensibilità moderna le apparenze sono ingannevoli quasi per definizione. Diversamente nell'età medievale l'apparenza faceva tutt'uno con la sostanza e l'inganno si celava invece nell'appropriazione di apparenze indebite. Gli effetti della confusione e dell'usurpazione perpetrata attraverso gli abiti continuarono ad ingenerare preoccupazioni anche in età moderna¹ nel

¹ Si può vedere D. ROCHE, *Il linguaggio della moda. Alle origini dell'industria dell'abbigliamento*, Torino 1991 (ed. or. Paris 1989).

corso della quale le leggi suntuarie si proposero ancora come mezzo di risoluzione del disagio generale conseguente a tale confusione e usurpazione².

Il tema degli inganni appare al centro di questa vicenda e denuncia il timore radicato nella società medievale che qualcuno potesse appropriarsi della segnaletica distintiva di una condizione diversa dalla sua. Ma quali erano i pericoli di tale indebita appropriazione? Si temeva forse che qualche individuo sfuggisse al destino del suo gruppo per affermarsi come singolo sul piano sociale³? Si paventava il rischio che qualcuno affermasse autonomamente il proprio *status* a dispetto degli equilibri sociali e politici complessivi o che venisse messo in crisi l'ordinamento generale della società? Si tentava di evitare che il gusto per l'esteriorità andasse a detrimento della cura della morale personale e sociale? Sono domande alle quali questo lavoro può offrire elementi utili alle risposte.

Dalla fine del Duecento alla fine del Quattrocento è possibile cogliere la sequenza di fasi distinte che esprimono forme e livelli diversi di elaborazione del tema della relazione fra apparenze, situazioni politiche e ragioni morali. Dapprima si assiste al sorgere del problema con il crescere del numero delle persone che potevano disporre di belle vesti, quando si imposero nuove originali fogge e si diffuse il gusto di partecipare al gioco delle apparenze. Molte più persone che non il ristretto ambiente della corte acquisirono, dalla fine del XIII secolo, la possibilità di sfoggiare abiti ricercati e ornamenti preziosi. Ciò rischiava di minare l'invalidità delle barriere tra i gradi sociali⁴.

A partire dalla seconda metà del XIII secolo divennero oggetto di un consumo più diffuso, rispetto ai secoli precedenti, ornamenti e vesti dalle nuove, ardite e mutevoli fogge. La mutevolezza in tempi rapidi, se confrontati con i ritmi precedenti dei cam-

² P. MOMETTO, "Vizi privati, pubbliche virtù". *Aspetti e problemi della questione del lusso nella repubblica di Venezia (secolo XVI)*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di L. Berlinguer, F. Colao, Milano 1989, pp. 237-271, spec. pp. 245-246 dove è riportato il passo di C.L. De Montesquieu (*Dello spirito delle leggi*, VII) secondo il quale «...a forza di voler distinguersi, tutto diviene eguale, e cade ogni distinzione: siccome tutti vogliono farsi notare, non si nota più nessuno. Da tutto ciò deriva un disagio generale».

³ Vedere J.A. MARAVALL, *Stato moderno*, Bologna 1991, 2 voll., vol. I, cap. VII, *Individualismo e libertà*, pp. 465 sgg., spec. pp. 480-483.

⁴ Ancora valido il rimando a J.C. FLÜGEL, *Psicologia dell'abbigliamento*, Milano 1992 (ed. or. London 1930).

biamenti delle fogge, era parte integrante della nuova situazione e ragione di diffidenza. Tutto ciò non riguardò solo l'Italia. La prima parte di questo studio è dedicata alla ricostruzione, necessariamente incompleta, dello sfondo a corredo del tema⁵ e cioè alla descrizione di alcuni aspetti della società urbana di quei secoli, con particolare riguardo all'ambiente bolognese colto alle prese con il problema delle apparenze, con l'offerta e con il desiderio di belle vesti, con il fenomeno della marginalizzazione dichiarata da un segno distintivo⁶ e con la consapevolezza femminile del valore compensatorio, rispetto ad esempio alla mancata possibilità di affermazione sociale, che poteva assumere un abito bello⁷. Costituiscono tale sfondo questioni economiche come le disponibilità del mercato, motivi culturali quali l'uso di attribuire ai colori significati predefiniti e la sensibilità degli uomini e delle donne medievali favorevoli e disposti, tra l'altro, ad affidare a un abito la testimonianza della propria condizione sociale. Tale complessità rende opportuno il ricorso, sebbene non sistematico e solo a fine di esemplificazione, a depositi testimoniali di carattere diverso: dagli atti giudiziari agli inventari notarili, dalla novellistica all'iconografia e impone di attingere ad una storiografia attenta a temi altrettanto diversificati come la produzione dei panni di lana e di seta o l'attività di una bottega, oppure interessata alla storia del costume in generale o a quella delle donne, a quella degli ebrei ma anche alle vicende di marginali quali le prostitute.

Nella storiografia che si colloca tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, un periodo assai fertile per gli studi sulla legislazione suntuaria, si sviluppò una curiosità inedita per gli aspetti sociali quotidiani della storia medievale che suggerì ricerche sulle donne, sugli ebrei o sugli aspetti più ordinari della vita materiale, dalle case alle vesti, temi fino ad allora scarsamente

⁵ Utile vedere Enciclopedia Einaudi, *s.v. Abbigliamento*, vol. I, Torino 1977, di O. BURGELIN, pp. 79-104; M. MADOU, *Le costume civil*, Turnhout 1986 (Typologie des Sources du Moyen Age occidental, f. 47) e O. BLANC, *Historiographie du vêtement: un bilan*, in *Le vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Age*, Paris 1989, pp. 7-33. Questi studi possono considerarsi riassuntivi delle principali indicazioni bibliografiche e storiografiche in materia.

⁶ J.C. SCHMITT, *La storia dei marginali*, in *La nuova storia*, a cura di J. Le Goff, Milano 1980 (ed. or. Paris 1979), pp. 257-287, spec. pp. 269-270.

⁷ D. OWEN HUGHES, *Le mode femminili e il loro controllo*, in G. DUBY, M. PERROT, *Storia delle donne. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 166-193.

trattati. Merkel e Verga per Milano⁸, Molmenti e Bistort⁹ per Venezia, Polidori Calamandrei per Firenze¹⁰, Fabretti per Perugia¹¹, Chiappelli per Pistoia¹² o Frati per Bologna¹³ sono alcune espressioni di questa linea storiografica. Come è noto da alcuni anni la storia delle donne è diventata un settore autonomo di studi e ha cessato di essere un tema marginale, del tutto analogamente la vita quotidiana è fatta oggetto di analisi frequenti che hanno superato i limiti dell'interesse episodico per una materia a lungo giudicata "curiosa" ma secondaria. Sotto la denominazione di *Judaica* si raccolgono attualmente molti studi relativi alla presenza degli ebrei nelle città, alla loro attività economica ma anche alla vita sociale e culturale degli ebrei. La stessa tendenza si registra anche in quegli studi che hanno per oggetto la legislazione suntuaria oggi attenti ai molteplici aspetti sociali e politici di essa. È proprio in questo senso che lo studio della disciplina di vesti e ornamenti può costituire un approccio utile, anzi prezioso alla società medievale globale e non solo un modo di soddisfare la curiosità per alcune forme di essa.

L'iconografia è l'occhio di questa storia nonché il testimone fedele e splendido dell'evoluzione del gusto e anche della bellezza e originalità di vesti e ornamenti¹⁴, tanto che possiamo scorrere con gli occhi parallelamente i testi dei sermoni veementi dei predicatori o delle norme dettate dai legislatori e le rappre-

⁸ E. VERGA, *Le leggi suntuarie milanesi*, in «Archivio storico lombardo», IX, XXV (1898), pp. 5-79; ID., *Storia della vita milanese*, Milano 1931; C. MERKEL, *Tre corredi milanesi del '400*, in «Bollettino dell'Istituto Storico Italiano», 12 (1893), pp. 97-184.

⁹ P.G. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata*, 3 voll., Trieste 1973 (1ª ed. Torino 1880); G. BISTORT, *Il magistrato alle pompe nella repubblica di Venezia*, Bologna 1969 (1ª ed. Venezia 1912).

¹⁰ E. POLIDORI CALAMANDREI, *Le vesti delle donne fiorentine del '400*, Roma 1973 (1ª ed. Firenze 1924).

¹¹ A. FABRETTI, *Statuti e ordinamenti suntuari in Perugia dall'anno 1266 al 1536* in «Memorie della Regia Accademia delle Scienze di Torino», s. II, 38 (1888), pp. 137-232.

¹² L. CHIAPPELLI, *La donna pistoiese*, Pistoia 1914.

¹³ L. FRATI, *La vita privata di Bologna. Dal secolo XIII al XVII*, Bologna 1986 (rist. anast. ediz. 1900).

¹⁴ Si può vedere C. BESTETTI, *Abbigliamento e costume nella pittura italiana. Il Rinascimento*, Roma 1962; E. BIRBARI, *Dress in Italian Painting, 1460-1500*, London 1975 e M. BAXANDALL, *Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del Quattrocento*, Torino 1978 (ed. or. Oxford 1972), spec. pp. 15-17.

sentazioni delle bellurie riprovate offerte da affreschi, tele e miniature. Che fossero magnifiche ed elaborate le vesti signorili, come quelle di Sante Bentivoglio, è cosa scontata; meno scontate forse sono la ricercatezza e l'originalità delle vesti alla portata di un'area sociale alquanto ampia e rappresentata ad esempio da coloro che si recarono a Bologna, nell'inverno del 1401, a far bollare le proprie vesti per poterle lecitamente indossare nonostante i divieti della normativa suntuaria.

Stoffe comuni o preziose, drappi di lana o pezze di seta erano vendute in botteghe nelle quali tenteremo di sapere chi e quando entrava e per comperare cosa. Con quei tessuti i sarti confezionavano vesti o mantelli dei quali la normativa suntuaria pretendeva di stabilire lunghezza, larghezza nonché quantità di stoffa utilizzabile. Vesti belle e abiti frusti erano anche oggetto di furto oppure beni offerti in pegno, come testimoniano alcuni esempi episodici in grado tuttavia, se inseriti in un discorso generale, di contribuire alla costruzione di una teoria complessiva.

La sempre maggiore disponibilità di vesti e gioie da ostentare si legò, nel XIII secolo, alla conflittualità, che in qualche misura contribuì ad alimentare oltre che a rappresentare, fra l'antico ceto privilegiato nobiliare e chi ambiva, e ci riuscì, a partecipare al potere pur non appartenendo a tale ceto contro il quale, anzi, combatteva. Mentre si ampliava la cerchia delle persone che detenevano ricchezze investibili in abiti, anche il mercato offriva un numero crescente di beni voluttuari e le fogge delle vesti, sempre più estrose e vistose, divennero mutevoli a un ritmo fino ad allora sconosciuto. Dinanzi ai nuovi protagonisti della scena politica si apriva un inedito campo di protagonismo: quello delle vesti censurate dalla morale della rinuncia ai beni terreni che proprio nel corso del XIII secolo trovò una fase di rilancio grazie alla capillare predicazione penitenziale dei Mendicanti.

Gran parte della questione del disciplinamento delle apparenze dipende e consegue allo sviluppo economico e alle modificazioni sociali che manifestarono i loro effetti nelle città basso medievali. I primi effetti ebbero luogo, come è noto, in ambito istituzionale con l'affermarsi nelle città di un ceto egemone non necessariamente costituito da persone "nuove", prive cioè di precedenti esperienze politiche o appartenenti a gruppi sociali diversi da quelli fino ad allora predominanti, eppure espressione di una nuova forma di governo. Era nuova la centralità assunta dal contesto urbano, era nuova la forma partecipata del potere¹⁵,

¹⁵ O. CAPITANI, *Città e Comuni*, in *Storia d'Italia*, dir. G. Galasso, vol. IV,

erano nuove molte imprese economiche e le relative ricchezze, era nuovo l'intenso processo di produzione legislativa¹⁶. Il Comune rappresentò sul piano istituzionale la nuova fase economica e il modificato assetto sociale. Il sistema comunale, quello perlomeno dei primi tempi, si caratterizzò per un desiderio, anzi per un'ansia di regolamentazione di ogni possibile aspetto della vita della collettività. Niente era estraneo al Comune che per tutto o quasi si ingegnò a trovare una soluzione¹⁷. Andava risolto il problema dell'istruzione dei cittadini come quello del reperimento del denaro liquido necessario ai meno abbienti, senza beninteso trascurare il problema delle apparenze, dell'estetica cioè della città e dei cittadini. Come dovevano vestire le donne e gli uomini di antico privilegio? Dovevano essi essere distinguibili da coloro la cui ricchezza era recente? Come comporre il gusto per gli ornamenti con il richiamo alla modestia e alla penitenza elevato dai predicatori che di città in città proponevano rinunce e privazioni? Anche di tutto ciò le autorità cittadine si fecero carico promulgando una legislazione suntuaria che si occupava non solo di vesti ma anche di banchetti, matrimoni o funerali.

I detentori del potere cittadino individuaronò nella legislazione suntuaria lo strumento per affrontare i problemi che la nuova situazione poneva nel campo delle apparenze. Nacque così in molte città, non solo in quelle di grandi dimensioni, una sensibilità ed un'attenzione per vesti, ornamenti, cerimonie e da esse una corrispettiva legislazione suntuaria. Tale legislazione ci appare come un mezzo, duttile e suscettibile di svariati impieghi, vuoi per imporre una politica generale della moderazione degli apparati esteriori in conformità con il clima morale dell'epoca, vuoi per strappare ad antichi e battuti detentori del potere – battuti almeno per quanto atteneva l'esercizio monopolistico di esso – i loro privilegi in tale campo. L'emanazione delle prime leggi suntuarie risale infatti alla stessa epoca in cui venne concepita ed emanata una legislazione antimagnatizia e fra le funzioni che ha assunto vi era quella di evitare che gli antichi signori spiccassero su tutti gli altri per magnificenza. Oltre a moventi antiaristocratici

Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia, Torino 1981, pp. 1-57.

¹⁶ A tale processo va ricondotta la normativa suntuaria. Vedere G. CHITTOLETTI, *Statuti e autonomie urbane*. Introduzione a *Statuti città e territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico», Quaderno 30), pp. 7-45.

¹⁷ G. ZANELLA, *Macchiavelli prima di Machiavelli*, Ferrara 1985, spec. p. 105.

sono riconoscibili motivi penitenziali alla base della prima legislazione suntuaria che nel corso dei secoli mutò carattere e scopi.

Se alla fine del Duecento vietare ori e perle significava indebolire il ceto nobiliare a tutto vantaggio se non dei nuovi protagonisti della scena politica – non sempre facilmente distinguibili dagli antichi detentori del potere – almeno della sensibilità politica emergente, nel Trecento quella stessa legislazione venne impiegata con uno scopo diverso. Essa infatti appare piuttosto declinata in senso favorevole a un gruppo dai contorni non chiaramente determinati nel quale era confluito anche un numero imprecisabile di appartenenti al ceto precedentemente preso a bersaglio dalla legislazione antimagnatizia. L'area del privilegio prevista nella legislazione suntuaria trecentesca era e resta difficilmente perimetrabile, eppure sicuramente composta da un gruppo diverso da quello che aveva individuato proprio nella disciplina delle apparenze uno strumento efficace di lotta contro il ceto nobiliare. Di tale area del privilegio facevano parte, oltre ai dottori in legge e in medicina in numero verosimilmente esiguo, i cavalieri o, come indicato a Parma nel 1347, cavalieri, marchesi, conti, capitani. Le mogli dei nobili e dei potenti, si legge negli statuti di Modena del 1327, non erano soggette a restrizioni.

Se è inverosimile che i *milites* fossero numerosi, se non altro per il costo dell'equipaggiamento specifico, certamente medici e giudici erano una rarità o quasi e ad essi era estesa la deroga dai divieti a riconoscimento dell'importanza della loro presenza e funzione in città: uno dei modi per indurli a radicarsi nelle città in cui svolgevano attività ricercate e necessarie. È difficile dare una sicura definizione sociale della condizione di *milites*¹⁸ ma è probabile che a tale condizione appartenessero molti di quei magnati contro i quali un tempo era stata concepita la legislazione suntuaria e che ora si vedevano riconosciuto dalle nuove regole in materia di lussi il diritto di esibire pellicce, ori e perle vietati a tutti gli altri. Una volta superata la fase della partecipazione allargata alla vita politica cittadina, molti degli antichi e battuti detentori del potere avevano recuperato tale potere e con esso il diritto di indossare gli abiti che lo rappresentavano. La normativa suntuaria trecentesca prevedeva usualmente che dottori, cavalieri e pochi altri non dovessero subire restrizioni. Pochissime erano le eccezioni a questo schema teorico e Venezia è fra queste. A Venezia solo il doge e la sua famiglia

¹⁸ S. GASPARRI, *I "milites" cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992 (Istituto storico italiano per il Medioevo. «Nuovi Studi Storici», 19).

erano esclusi da ogni restrizione per poter pienamente rappresentare la magnifica potenza della città.

La terza fase della legislazione suntuaria si delineò intorno alla metà del XV secolo e si manifesta a noi con una dettagliata prescrizione delle vesti e degli ornamenti leciti ad ogni categoria sociale. A differenza della legislazione trecentesca, quella del pieno Quattrocento consentiva a tutti i ceti cittadini l'accesso a vesti ricercate e ornamenti preziosi precisandone però la tipologia e proporzionando la quantità degli ornamenti al ceto di appartenenza. In questa fase i legislatori non si limitarono a concedere a pochi potenti di apparire come tali ma, di fronte ad un evidente dilagare del problema delle apparenze, dinanzi cioè al fatto che molti volevano esibire la propria condizione e differenziare la propria posizione rispetto a chi ne occupava una diversa e inferiore, proposero una scalarità delle apparenze. A metà Quattrocento la questione non era più quella di dar risalto al privilegio di pochi limitando il lusso di tutti gli altri ai quali tuttavia era concessa, è importante precisarlo, la possibilità di trasgredire al prezzo di una multa. Ormai, a rigore di una normativa non si sa quanto rispettata, nessuno era più libero ma tutti erano garantiti nella loro partecipazione di gruppo al gioco delle apparenze. La massima rigidità coincideva in realtà con il massimo della disponibilità al riconoscimento di un ruolo.

La verifica dello schema di evoluzione individuato può venire dalla ricostruzione del caso di Bologna. Anche a Bologna, come in altre città, appare evidente l'uso politico del disciplinamento delle apparenze che nel XIII secolo servì a privare il ceto magnatizio di privilegi di cui nei primi decenni del secolo successivo si riappropriò una nobiltà verosimilmente costituita da molti appartenenti allo stesso antico ceto magnatizio. Quando, negli anni Trenta del XIV secolo, ebbe luogo il ripristino delle strutture comunali e divenne nuovamente realistica un'ipotesi di allargamento della partecipazione alla vita politica, scomparve dalla legislazione suntuaria l'esenzione da ogni forma di restrizione per i cavalieri e i dottori mentre si delineava un poderoso sforzo di identificazione e catalogazione degli ornamenti preziosi, dei tessuti e delle fogge proibiti a tutti ma in realtà accessibili a chiunque fosse disposto a pagare una multa. Negli ultimi anni del Trecento puntualmente ricomparve, con il tramonto definitivo della società comunale, un'area esente da restrizioni. A metà Quattrocento la normativa emanata dal cardinal legato Bessarione definiva con acribia qualità, quantità e posizione consentite per vesti ed ornamenti a ciascuna delle sei categorie sociali nelle quali egli suddivideva, in piena epoca di dominazione ben-

tivolesca, la società cittadina. La necessità di distinguere i diversi gruppi sociali si collocava al centro della normativa del pieno e tardo Quattrocento, allorché venne ammessa la partecipazione di tutte le categorie al gioco delle apparenze ma nel rispetto di un copione esattamente stabilito per ciascuna di esse.

Mentre in alcune città, Bologna è fra queste, risulta costante e rigorosa la produzione di leggi in questo campo, in altre essa appare rara e concessiva. Questo è il caso di Milano, ad esempio, dove furono emanate solo due legislazioni suntuarie, una sul finire del XIV secolo e l'altra cento anni dopo. Gli interessi dei produttori e dei commercianti dei beni coinvolti dal disciplinamento nonché l'influenza esercitata dall'ambiente di corte sono le probabili ragioni della specificità del caso milanese.

Al centro delle preoccupazioni dei legislatori delle città principali si collocavano soprattutto esigenze di tipo economico, di protezione cioè dei mercati interni e di mantenimento in città di risorse economiche da utilizzare in maniera tale da produrre altra ricchezza. Era un obiettivo condiviso dai predicatori che avversavano pompe e vanità anche a difesa di una concezione cristiana dell'economia, produttiva e socialmente utile perché fondata su una costante e veloce circolazione della ricchezza¹⁹. Nelle città minori risultano invece prevalenti preoccupazioni di carattere morale e sociale, si temeva l'effetto deflagrante del confronto tra la ricchezza di pochi e le modeste quando non misere condizioni dei più e perciò si faceva grande affidamento, più che nei centri urbani principali, sulla capacità di risolvere i più stridenti contrasti dell'etica cristiana. Quest'ultima tentava di saldare i destini dei ricchi con quelli dei poveri affidando agli uni e agli altri compiti diversi e complementari in un gioco di equilibri delicati e instabili sul quale l'ostentazione poteva avere effetti disastrosi.

È difficile spiegare il fatto che si trattava di una legislazione che esauriva buona parte della propria valenza nella semplice enunciazione delle prescrizioni. In molti casi infatti i singoli divieti erano accompagnati dalla precisazione della multa prevista per chi li disattendeva. Ciò significava e implicava che la disponibilità a pagare la multa vanificava ogni e qualsiasi divieto a pieno vantaggio dell'erario cittadino. Non fu più così però nel XV secolo, quando si impose una politica delle apparenze *ad status*.

¹⁹ Si veda G. TODESCHINI, *Testualità dei Francescani Osservanti e linguaggi economici cittadini nel Quattrocento*, in «Quaderni medievali», 40 (1995), pp. 21-49.

Si possono intendere le modificazioni non solo come variazioni richieste dalle mutate condizioni politiche ma anche come aggiornamenti a fini di efficacia. Che le autorità, consapevoli della scarsa tenuta della legislazione suntuaria, abbiano cercato di predisporre strumenti per renderla realisticamente operativa lo dimostrano pratiche quale quella della bollatura delle vesti che non rispondevano ai canoni della legislazione in quanto confezionate prima dell'entrata in vigore di essa. Nessuno avrebbe verosimilmente rinunciato a belle vesti che già possedeva solo perché nel frattempo era stata emanata una legislazione restrittiva. Di qui la necessità di offrire mediante una sanatoria la possibilità di utilizzarle una volta che fossero state bollate e schedate in appositi registri. Anche le multe rappresentano la consapevolezza delle autorità cittadine della inattività del loro sforzo di limitare le spese vane e di far corrispondere a ogni condizione sociale apparenze appropriate.

Non meraviglia la resistenza opposta a questa legislazione, potrebbe stupire se mai la sua reiterata riproposizione e la peculiare sensibilità e la cultura degli uomini del Medioevo che all'incalzante mutare delle fogge contrapposero instancabilmente la riproposizione ossessiva di norme suntuarie e al modificarsi degli assetti politici e sociali un profluvio di regole che tentavano di far corrispondere ad un rigido modello una società che vi opponeva forti resistenze.

Il motivo tradizionale della misura nell'esteriorità²⁰ e quello più generale della svalutazione degli apparati esterni, elementi propri all'etica cristiana, si componevano con il bisogno di mantenere alto il controllo della società nel timore che gli assetti stabiliti potessero trovare ragioni di crisi o di indebolimento nelle apparenze, un campo nel quale facilmente si potevano ingenerare inganni, confusioni ed appropriazioni indebite. L'intervento di disciplinamento era volto al mantenimento dello stato delle cose, alla assicurazione dei detentori del potere e mirava ad imbrigliare creatività e vanità femminili, a moderare la provocatorietà dell'esibizione del corpo, a contenere i consumi tutelando quindi le economie cittadine.

²⁰ D. KNOX, «Disciplina». *Le origini monastiche e clericali della civiltà delle buone maniere in Europa*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XVIII (1992), pp. 335-370. Vedere anche D. ELLIOTT, *Dress as Mediator between inner and outer Self: the pious Matron of the high and later Middle Ages*, in «Mediaeval Studies», 53 (1991), pp. 279-308.

Se l'idea di intervenire a ordinare le apparenze è facilmente riconducibile all'epoca comunale ed alla volontà propria ad essa di normare ogni aspetto della vita sociale, appare meno scontato il tentativo degli ultimi secoli del medioevo di regolare rigidamente l'esibizione di beni che il denaro rendeva fungibili da parte di molti. Chi ne aveva i mezzi desiderava appropriarsi di qualsiasi bene ma le regole gli si opponevano grazie anche al supporto offerto dai predicatori che avversavano, per ragioni in parte analoghe ed in parte divergenti, le vanità in generale e in particolare il mancato rispetto dell'ordine sociale. I predicatori, come vedremo nella terza parte di questo studio, si impegnarono a fondo per difendere la moderazione e la conservazione della gerarchia, per sostenere il valore della solidarietà e della castità, per fiancheggiare cioè i sostenitori in ambito civile del disciplinamento delle apparenze. Questi ultimi alla fine del medioevo erano alle prese con il problema dell'individuazione di forme e modi di partecipazione alla vita cittadina da parte dei diversi gruppi sociali; modi e forme che escludessero alcuni dalle restrizioni senza però compromettere il consenso degli esclusi, che comprimessero le singole individualità ma prevedessero l'accettazione dei gruppi presenti e funzionali al sistema complessivo. Si trattava di una dialettica destinata a continuare per secoli.

Attualmente la valenza politica della legislazione suntuaria appare come l'aspetto più significativo di essa ed in questa prospettiva è stata analizzata dagli studi recenti più interessanti²¹. Ma è la stessa materia a evidenziare l'insufficienza di un'analisi che sacrifichi le ragioni etiche del disciplinamento di uomini e donne le cui effettive disponibilità e la cui esperienza e sensibilità possono essere sondate attraverso casi emblematici ed esemplificazioni ricavate da fonti di natura diversa. Se le vicende politiche risultano illuminate e rappresentate dall'andamento della legislazione suntuaria, lo sguardo che scorre quest'ultima deve volgersi, pena l'incompletezza della visione, anche all'omiletica contemporanea relativa a pompe e vanità. Più che i trattati o le esposizioni sistematiche sono le prediche a fornire un'immagine vivida del ruolo di disciplinatori delle apparenze assunto da Francescani e Domenicani e delle forme con le quali assolsero i compiti previsti da tale ruolo. Nel corso della predicazione il

²¹ Vedere per esempio C. GUIMBARD, *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze dal 1281 al 1384*, in «Archivio storico italiano», CL (1992), pp. 57-81; M.A. CEPPARI RIDOLFI, P. TURRINI, *Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale*, Siena 1993.

predicatore e il suo pubblico si fronteggiavano in maniera interattiva e l'esatta percezione della sensibilità ma anche delle esigenze e delle disponibilità di quest'ultimo era indispensabile al predicatore. L'efficacia della sua opera di diffusione fra le masse dei valori del cristianesimo interpretati all'altezza dei tempi veniva immediatamente sottoposta alla verifica del pubblico ora sollecitato alla penitenza e alla confessione, ora invitato a sacrificare sui roghi delle vanità abiti lussuosi e libri giudicati licenziosi. Costituiva una verifica dell'efficacia anche la semplice partecipazione alla predicazione che sappiamo essere stata perlopiù rilevantissima. Tanto Bernardino da Siena come Giovanni da Capestrano o Bernardino da Feltre dimostrarono una perspicua e concreta conoscenza del problema delle apparenze e un'attitudine ad affrontarlo con vivacità ed efficacia. L'impegno in questo settore dei più famosi predicatori dell'epoca è una riprova dell'importanza attribuita al tema degli inganni delle apparenze.

Dalla fine del Duecento i predicatori hanno costantemente compreso fra i temi di predicazione quello della lotta a lussi e vanità. Sarebbe erroneo ritenere l'impegno dei legislatori cittadini slegato da quello dei moralisti e viceversa. È dimostrato che in più di un caso il nesso tra prediche e leggi è stato consapevole e forte; una riprova di ciò la si può ricavare dal confronto di alcuni brani dei *sermones* o relative *reportationes* con la formulazione delle norme. Senza voler postulare una strettissima relazione, che non vi fu, fra sviluppo della società e rispetto delle regole morali, basti pensare a queste ultime come a una cornice di riferimento importante e costante tanto per i singoli come per i rappresentanti del potere secolare.

Il tema, tradizionale per il cristianesimo, della corrispondenza fra esteriorità ed interiorità nonché quello del disprezzo degli apparati esterni fornivano un substrato etico all'impresa del controllo da parte delle autorità civili del gusto diffuso per l'ostentazione e dell'ingannevole ricorso ad apparenze improprie. Motivi etici e ragioni politiche trovarono facilmente una convergenza in vista dell'obiettivo comune di disciplinare i comportamenti esteriori.

I predicatori si mobilitarono a difesa della gerarchia sociale vigente asserendo la necessità che ognuno vestisse secondo i canoni propri al suo *status*, ma più in generale diffusero e sostennero una gerarchia dei valori secondo la quale l'importanza dell'anima era maggiore rispetto a quella del corpo e difesero un principio gerarchico che dalla società investì il corpo umano ed in base al quale era possibile e concesso ornare più riccamente il capo che non i piedi. Alla base dell'opera dei predica-

tori vi erano finalità solidaristiche poco o affatto condivise dalle autorità civili timorose, al più, che l'ostentazione suscitasse malumori e attentati all'ordine. L'intervento dei predicatori appare nel complesso più ricco di argomenti di ordine diverso e paradossalmente più efficace – paradossalmente in quanto i predicatori non disponevano di ufficiali pronti a controllare le misure degli strascichi o a soppesare cinture preziose né potevano deferire a magistrature competenti in materia – giacché non bastava ai trasgressori dell'ordinamento pagare una multa per aggirare gli ostacoli che impedivano di ostentare gli amati ornamenti. Per i colpevoli-peccatori il rischio era quello della dannazione eterna.

Tanto il legislatore quanto il predicatore si rivolgevano in maniera privilegiata se non esclusiva alle donne, ma era un'intera società che prendeva parte al gioco delle apparenze. Le donne, manichini da esposizione non di rado consapevoli del loro ruolo e fiere di esercitarlo, dichiaravano con i loro abiti il privilegio dell'intera famiglia e nello stesso tempo cercavano per questa via una forma individuale di affermazione pubblica. Se nel Duecento la normativa sembrava riferirsi a donne che volevano manifestare, assieme alla conquista di una posizione sociale, il proprio gusto estetico per il decoro, le norme del pieno Quattrocento restituiscono un'immagine di società fortemente gerarchizzata che consegnava alle donne dei diversi gruppi sociali precisi emblemi, elementi di una rigida segnaletica di distinzione fatta di fogge, tessuti e ornamenti. I corpi abbigliati delle donne rivelavano il potere e il privilegio della famiglia di appartenenza indicando chi deteneva potere, quanto e da quando. A dar retta al legislatore sarebbe dovuta sparire o quasi ogni traccia di gusto personale e di espressione spontaneo per il decoro. Nel corso dei secoli è rimasto invariato il riferimento primario, tanto dei legislatori come dei moralisti, alle donne affiancate nella realtà da uomini che amavano vestire sontuosamente esattamente come loro e che maneggiavano le leve del potere del quale le donne si limitavano ad indossarne i simboli a rischio di diventare loro stesse emblemi quasi inanimati.

Fra le motivazioni addotte dai predicatori e presenti ai legislatori vi era quella economica: si temeva lo sperpero di risorse cittadine in beni che non generavano ricchezza e che viceversa ne consumavano e contribuivano inoltre a rimpinguare mercati e mercanti non di rado esterni alla città, quando non ebrei estranei alla cristianità. Ma la condanna rischiava di precipitare nella rovina non pochi artefici o venditori di vesti ed ornamenti riprovati. Gli interessi di questi ultimi si saldarono con le resistenze dei

loro clienti in un blocco opposto alle raccomandazioni dei predicatori ed alle norme dei legislatori i cui sforzi, pur congiunti, risultarono nel complesso vani. Eppure tutte le città o quasi hanno proposto e riproposto norme suntuarie il cui tenore e scopo è mutato con il modificarsi degli assetti politici e sociali.

Confrontando le normative delle diverse città si possono individuare delle costanti ma anche delle diversità; da ciò l'utilità di un confronto che sconta tuttavia la disponibilità di studi e conoscenze di profondità diversa relativamente alle differenti situazioni politiche e sociali nonché alle rispettive normative suntuarie. In tutti i casi presi in esame risulta pressoché costante la difesa del privilegio del ceto dominante, fissato dovunque il principio dell'ordinamento gerarchico della società e ribadita la lotta a ogni forma di individualismo nonché all'immobilizzo di ingenti capitali che avrebbero potuto essere impiegati in maniera diversa e più fruttuosa.

Era «con fatica», come consapevolmente commentò Bernardino da Siena l'operato degli uomini dei Consigli²², che i legislatori tentavano di dominare le apparenze fronteggiate con altrettanto impegno dai predicatori, eppure né gli uni né gli altri gettarono la spugna. Non desistettero, nonostante le resistenze e i fallimenti, dal progettare in grande e in qualche modo insieme, dal delineare cioè e tentare di realizzare un modello complessivo di uso delle apparenze appropriato al più generale modello di società: ordinata, attiva, solidale e in quanto tale funzionale al raggiungimento della città di Dio.

Il ripetersi dei divieti dimostra tanto le difficoltà che incontrarono i legislatori a far accettare le norme, quanto la tenacia delle autorità cittadine che le riproposero costantemente ma non senza variazioni²³. Queste ultime provano l'ancoraggio della normativa ad una realtà che cambiava ma nei confronti della quale tanto i legislatori quanto i moralisti mostravano un'inoscidabile attitudine a dirigerla nel comune obiettivo di evitare gli inganni delle apparenze.

²² BERNARDINO DA SIENA, *Prediche volgari sul Campo di Siena. 1427*, a cura di C. Del Corno, Milano 1989, ser. XXXVII, pp. 1068-1098, spec. p. 1087. Sulle difficoltà pratiche e concettuali incontrate dai legislatori e sulla contraddittorietà di talune loro posizioni si può vedere C. KOVESI KILLERBY, *Practical Problems in the Enforcement of Italian Sumptuary Law, 1200-1500*, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, eds. T. Dean, K.J.P. Lowe, Cambridge 1994.

²³ Si veda D. OWEN HUGHES, *La moda proibita. La legislazione suntuaria nell'Italia rinascimentale*, in «Memoria», 11-12 (1984), pp. 82-105 (versione italiana del saggio pubblicato in *Disputes and Settlements Law and Human Relations in the West*, ed. J. Bossy, Cambridge 1983, pp. 69-79).